

Raccomandata A/R

Mestrino, 09 aprile 2009

**Al Sindaco di Bardolino**

P.ta San Gervaso, 1  
37011 BARDOLINO (VR)

E per conoscenza e competenza

**Al Difensore Civico della Regione Veneto**

via Brenta Vecchia, 8  
30171 MESTRE (VE)

**All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**

via San Niccolò, 21  
50125 FIRENZE

**Oggetto: Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90 dell'avviso di accertamento di violazione del Codice della strada n. (omissis) redatto dal Comando Polizia Municipale di Bardolino in data 08 marzo 2009.  
Richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.**

Il sottoscritto (omissis) residente a (omissis), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (omissis) espone quanto segue.

In data 08 marzo 2009 mi recavo a bordo della mia autocaravan nel Comune di Bardolino. Giunto in località Canove di sotto notavo un'area sterrata adibita a parcheggio all'ingresso della quale era installato un segnale verticale composito con divieto di sosta e simbolo delle autocaravan oltre a un pannello integrativo recante la dicitura "in tutta la piazza" (fotografia sottostante).



In virtù di tale segnaletica decidevo di sostare in altro parcheggio adiacente ove non sussisteva alcun segnale di divieto di sosta per autocaravan all'ingresso oltretutto confortato dalla presenza di numerose autocaravan in sosta (fotografie sottostanti).



Alle ore 10.00 circa mi accorgo della presenza della Polizia Municipale all'interno del parcheggio in questione. In particolare vi era un'autovettura della polizia e due agenti, una donna ed un uomo in divisa (fotografie sottostanti)



Inspiegabilmente, nonostante la mia autocaravan si trovasse regolarmente in sosta, rinvenivo sulla stessa l'avviso di accertamento di violazione del Codice della strada n(omissis)con il quale si riporta che il conducente *"ha violato l'art. 7/14 del C.d.S.: sosta in area vietata. La violazione non è stata immediatamente contestata causa: Assenza dell'obligato in solido e/o del trasgressore"* (allegato n. 1).

Alla richiesta di delucidazioni un agente di Polizia Municipale mi informava che il mio veicolo non poteva sostare. Prontamente replicavo che proprio perché il divieto alle autocaravan era ben segnalato nel parcheggio adiacente, decidevo di sostare nell'area a fianco, priva di segnaletica di divieto. Tuttavia l'agente riferiva dell'esistenza di un segnale di divieto posto all'inizio della strada che conduce alle aree di parcheggio (fotografie sottostanti)



Dopo essermi recato a visionare il suddetto segnale, tornavo dagli agenti di polizia municipale per esprimere le mie rimostranze, tuttavia nel frattempo gli stessi avevano proceduto a sanzionare circa quindici autocaravan e si allontanavano velocemente andando a fotografare il segnale di divieto di transito.

L'accertamento in oggetto appare erroneo ed ingiusto per i seguenti

### MOTIVI

- L'accertamento è illegittimo per **violazione del generale principio della contestazione immediata**.

Nonostante la presenza della Polizia Municipale - come dimostrano le fotografie - la Polizia municipale non ha proceduto a contestare immediatamente la violazione.

Le circostanze di fatto evidenziano che la violazione poteva benissimo essere contestata immediatamente. A seguito di tale modus operandi il sottoscritto non ha potuto rilasciare dichiarazioni in sede di contestazione immediata nell'esercizio del proprio diritto di difesa.

- L'area oggetto di accertamento è **priva di qualsiasi segnaletica di divieto di sosta** e ciò a differenza del parcheggio adiacente ove insiste un segnale di divieto. Proprio tale ultima circostanza ha indotto il ricorrente a ritenere consentita la sosta in tale area.

- Il segnale verticale composito di divieto di transito con la dicitura "eccetto" e i simboli di autocaravan e caravan è illegittimo in quanto crea **irragionevoli discriminazioni**. Basti pensare che tale segnale non consente il transito alle autocaravan ma lo consente ad **altre tipologie di autoveicoli spesso aventi ingombro superiore quali autocarri, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera macchine agricole semoventi** etc... Inoltre consente il transito ai motocicli, vietandolo ai ciclomotori.

Peraltro il divieto di transito per le autocaravan **viola l'articolo 185, comma 1 del Codice della Strada** secondo cui *"le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** - emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** - ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *"Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro"*.

- La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presidono alla realizzazione del parcheggio stesso”*.

La direttiva è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008

- Appare difficile che il Comune di Bardolino abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicate dallo stesso Codice della strada agli articoli 6 e 7.

A tal proposito si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502 ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”*.

- L'accertamento è nullo e invalido in quanto **non viene indicata in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata**. Infatti l'unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione al comma n. 14 dell'articolo 7 il quale si limita a determinare l'entità della sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall'articolo medesimo, mentre nessun richiamo è fatto alla norma primaria di cui si presume la violazione.

In virtù di tutto quanto sopra esposto il sottoscritto

#### FA ISTANZA

**affinché la S.V. provveda ai sensi dell'art. 21-nonies, legge 241/90 ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione al Codice della strada in oggetto nell'esercizio del potere di autotutela, dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.**

Il sottoscritto avverte che - avendo portato la S.V. a conoscenza dei su esposti profili di illegittimità dell'accertamento - **la successiva eventuale emanazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della strada comporterà:**

- una Vostra responsabilità per aver posto a carico del sottoscritto le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- una Vostra responsabilità per i costi che il sottoscritto dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza, spese di trasporto per recarsi dal proprio difensore e dinnanzi alle autorità competenti etc...);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan oggetto dell'accertamento della violazione sopra descritta, al fine di curare i propri interessi giuridici ai sensi della legge n. 241/90,

### **CHIEDE**

l'invio, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, di fotocopia NON in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

- 1) ordinanza che istituisce il divieto di transito a caravan ed autocaravan e prevede la collocazione della relativa segnaletica stradale in località Canove di sotto, area oggetto dell'accertamento;
- 2) ordinanza che istituisce il divieto di sosta per le sole autocaravan e prevede la collocazione della relativa segnaletica stradale in località Canove di sotto, nel parcheggio adiacente all'area oggetto di accertamento;
- 3) verbali di installazione del segnale di divieto di transito e del segnale di divieto di sosta alle autocaravan, installati in località Canove di sotto;
- 4) documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (le cui competenze sono state assorbite dalla Divisione II - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) alla ditta produttrice della segnaletica di cui al punto precedente, incaricata dal Comune di Bardolino ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del Codice della strada e articoli 192 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, con esibizione della relativa fattura di acquisto della fornitura dei segnali stradali installati;
- 5) documentazione attestante l'esatta natura giuridica e la destinazione dell'area oggetto di accertamento;
- 6) documentazione comprovante lo stato di servizio dell'agente accertatore Mussolin Michela nel giorno e nell'ora dell'accertamento in oggetto;
- 7) relazione di servizio o rapporto dell'organo accertatore;
- 8) estratto del registro cronologico obbligatorio ai sensi dell'articolo 383, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada relativo all'accertamento in oggetto;

La documentazione richiesta potrà essere inviata:

all'indirizzo e-mail(*omissis*)

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre in ipotesi un ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si rappresenta che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Qualora non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la S.V. sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

Si ringrazia per l'attenzione e per l'intervento che metterete in campo volto ad evitare assurdi ed onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

Con osservanza  
(*omissis*), 08 aprile 2009

(*omissis*)

Si producono in allegato i seguenti documenti

1. Avviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. 30580 redatto dal Comando Polizia Municipale di Bardolino in data 08 marzo 2009